

STUDIO BERGAMINI ASSOCIATI

dott. Valerio Bergamini ragioniere commercialista - consulente del lavoro dott. Graziano Bergamini consulente del lavoro
rag. Gabriele Bergamini ragioniere commercialista - revisore contabile dott.ssa Chiara Bergamini consulente del lavoro

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 1/2019 DEL 15 GENNAIO 2019

LE NUOVE TABELLE ACI PER LA DETERMINAZIONE DEI FRINGE BENEFIT 2019

Sono state pubblicate [nel supplemento ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2018](#) le tabelle nazionali per il periodo d'imposta 2019 dei costi chilometrici per autoveicoli e motocicli elaborate e valide per tutto il 2019 al fine di determinare il compenso in natura per i veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo.

Le tabelle, elaborate dall'Acì, tengono conto dei costi di esercizio del mezzo e della sua progressiva usura, come previsto dalla normativa vigente (articolo 3, comma 1, Dlgs 314/1997); le tabelle in tutto sono 9 e si riferiscono alle seguenti categorie:

- autoveicoli a benzina in produzione
- autoveicoli a gasolio in produzione
- autoveicoli a benzina-gpl, benzina-metano o metano esclusivo elettrici, ibridi e ibridi *plug-in* in produzione
- produzione autoveicoli a benzina fuori produzione autoveicoli a gasolio fuori produzione
- autoveicoli a benzina-gpl, benzina-metano o metano esclusivo fuori produzione autoveicoli
- elettrici, ibridi e ibridi *plug-in* fuori produzione autoveicoli

I valori riportati nelle tabelle si utilizzano per quantificare forfetariamente l'importo della remunerazione aggiuntiva del dipendente che può utilizzare il veicolo aziendale anche per fini privati.

Le tabelle sono utili anche per calcolare i rimborsi a dipendenti e professionisti che utilizzano il proprio mezzo a favore dell'azienda.

BOLLO SU FATTURA ELETTRONICA: PAGAMENTO TRIMESTRALE E SOLO CON ACCESSO A "FATTURE E CORRISPETTIVI"

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018 concernente le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Il versamento dell'imposta di bollo non dovrà più essere effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma con periodicità trimestrale, entro il giorno 20 del primo mese successivo a ciascun trimestre solare.

L'Agenzia entrate determinerà l'ammontare dovuto da ciascun soggetto passivo sulla base delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio e lo comunicherà nell'area riservata all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi".

Il pagamento potrà essere effettuato direttamente dal portale "Fatture e Corrispettivi" con addebito su conto corrente bancario o postale, o utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia entrate.

Il nuovo adempimento conferma la necessità, per chi non lo avesse già fatto, di attivarsi per accedere al portale "Fatture e Corrispettivi" tramite le credenziali Fisconline o Entratel, un identificativo SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o la Carta nazionale dei servizi.

Riassumiamo le fattispecie che comportano l'obbligo:

Tipologia di operazione	Bollo
Operazione fuori campo IVA	SI
Operazione assoggettata ad IVA	NO
Operazione esente	SI
Operazione in Reverse Charge	NO
Operazioni escluse	SI
Operazioni con IVA assolta con regimi particolari	NO
Cessioni comunitarie di merci	NO
Esportazioni e operazioni assimilate	NO
Cessioni verso esportatori abituali	SI
Fatture emesse da contribuenti minimi/forfettari	SI
Servizi internazionali di trasporto di merci in export	NO
Servizi internazionali di trasporto di persone/beni in transito	SI

Sono esclusi dal bollo i documenti di importo inferiore a 77,47 euro.

Anche quando le fatture presentano contemporaneamente importi assoggettati ad IVA e importi non assoggettati, se quest'ultimo è superiore a 77,47 euro la marca da bollo va applicata (risoluzione 98/E/01).

ENTRO IL 31 GENNAIO LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL BONUS PUBBLICITÀ

L'Agenzia Entrate ha reso noto che è disponibile, fino al 31 gennaio, la procedura web per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari incrementali realizzati nel 2018.

L'agevolazione fiscale, nella forma di credito di imposta, è dedicata ai soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione

Gli operatori economici, che hanno presentato per il 2018 la comunicazione per l'accesso al bonus e che sono presenti nell'elenco pubblicato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, trovano le funzionalità per inviare la dichiarazione nell'area riservata.

I BONUS EDILIZI PROROGATI PER IL 2019

La Legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 67 L. 145/2018), ha prorogato al 31 dicembre 2019 tutte le detrazioni IRPEF previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, nonché i cosiddetti "bonus mobili ed elettrodomestici" e "bonus verde".

Per le **spese di recupero del patrimonio edilizio** che saranno sostenute fino al 31 dicembre 2019, è quindi confermata la detrazione IRPEF del 50% nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Per le **spese di riqualificazione energetica** sostenute fino al 31 dicembre 2019, è confermata la detrazione Irpef/Ires del 65% che si riduce al 50% per le spese sostenute relative agli interventi di:

- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall'agevolazione. Se, invece, oltre ad essere in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.)
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Cogliamo l'occasione per ricordare che entro 90 giorni dal termine dei lavori, bisogna trasmettere all'Enea, con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e le informazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica (APE).

Restano confermate al 70% e al 75% le aliquote di **detrazione per gli interventi di tipo condominiale**, per le spese di riqualificazione energetica sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell'80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all'85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.

Prorogati al 31 dicembre 2019 anche:

- il **"bonus mobili ed elettrodomestici"** che prevede una detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sostengono spese per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni), per un importo complessivo di spesa non superiore ad 10.000 euro.
- il **"bonus verde"** che prevede una detrazione IRPEF del 36% su una spesa massima di 5.000 euro sulle spese sostenute e documentate dal proprietario o dal detentore di un'unità immobiliare ad uso abitativo sulla quale sono effettuati interventi riguardanti:
 - la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
 - la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

APPROVATO IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA: I NUOVI LIMITI PER L'ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL

Il Consiglio dei Ministri riunitosi il 10 gennaio 2019 ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Il Codice ha l'obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Tra le principali novità, come evidenziate dal Governo:

- si sostituisce il termine fallimento con l'espressione "liquidazione giudiziale" in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, al fine di evitare il discredito sociale anche personale che anche storicamente si accompagna alla parola "fallito";
- si introduce un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell'impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori;
- si dà priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale;
- si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell'insolvenza, le procedure alternative a quelle dell'esecuzione giudiziale;
- si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
- si prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;

- si istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell'ambito di procedure concorsuali, con l'indicazione dei requisiti di professionalità, esperienza e indipendenza necessari all'iscrizione;
- si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell'occupazione e del reddito di lavoratori.

Una delle principali novità riguarda la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata, che diventa obbligatoria quando la società:

1. sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
2. controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
3. **abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno** dei seguenti limiti:
 - a. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
 - b. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
 - c. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

L'obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non sia stato superato alcuno dei limiti indicati.

Le nuove norme entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le società avranno 9 mesi di tempo dall'entrata in vigore delle stesse per adeguare, ove necessario, l'atto costitutivo o lo statuto. Ipotizzando la pubblicazione del decreto in G.U. nel mese di febbraio gli statuti dovranno quindi essere modificati entro il dicembre 2019.

Fino alla scadenza dell'obbligo per le modifiche viene previsto che le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo o statuto conservino la loro efficacia anche se non sono conformi alle nuove regole.

Attenzione però perché nel caso, piuttosto frequente, in cui lo statuto preveda che la nomina dell'organo di controllo o del revisore avvenga "nei casi in cui la legge renda tale nomina obbligatoria" o espressioni analoghe, le modifiche potrebbero non essere necessarie, essendo l'atto costitutivo e statuto già in linea con le nuove regole.

STAMPA E AGGIORNAMENTO REGISTRI CONTABILI E LIBRO INVENTARI

Si ricorda che il termine per la stampa annuale dei registri fiscali (registri iva, libro giornale, libro inventari e mastrini) tenuti con sistemi meccanografici è previsto "entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi".

Per le registrazioni relative al 2017 il termine per la stampa dei registri è fissato:

- al 31 gennaio 2019 (tre mesi dopo il 31 ottobre 2018) per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (01/01 – 31/12);
- per le società di capitali con termine di presentazione della dichiarazione redditi diverso dal 31 ottobre, la scadenza della stampa dei registri scade entro tre mesi dall'invio del loro relativo modello unico.

La norma prevede inoltre che, in caso di controlli e ispezioni, i dati devono risultare aggiornati sugli appositi supporti magnetici, quindi pronti per la stampa contestualmente alla richiesta e in presenza dei verificatori.

Per quanto riguarda il registro beni ammortizzabili, l'art. 16 DPR 600/73 impone come termine di predisposizione e stampa, quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, quindi per l'anno 2018 entro il 31 ottobre 2019.

Con riferimento al Libro inventari, si ricorda che entro la scadenza dovrà essere non solo stampato, ma anche firmato dall'imprenditore e/o legale rappresentante pena, nei casi più gravi, "l'invalidazione della contabilità".

Le scritture possono essere tenute usando libri rilegati, a fogli singoli o a modulo continuo:

- nei libri o scritture a modulo continuo o a fogli singoli la denominazione o la partita IVA dell'impresa e il tipo di libro vanno riportati su tutte le pagine;
- nei libri rilegati i dati sopra citati vanno riportati solo sulla copertina del libro.

La numerazione è eseguita per facciata utilizzabile, le facciate non numerate devono essere annullate.

Per il libro giornale ed il libro inventari, la numerazione delle pagine deve effettuarsi prima della loro utilizzazione e per ciascun anno, con l'indicazione pagina per pagina dell'anno cui si riferisce. L'anno da indicare è quello cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui è effettuata la stampa della pagina.

Qualora si eserciti la facoltà di vidimare i libri (l'obbligo di vidimazione iniziale è stato soppresso ma resta la facoltà), la numerazione è progressiva per anno, con l'indicazione dell'anno in cui è effettuata la bollatura (Circolare Agenzia delle Entrate n. 92 del 22/10/2001).

Per i soggetti che non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa, per la numerazione e bollatura di libri o registri, l'imposta di bollo è pari a € 32,00 ogni 100 pagine o frazione

I soggetti che non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:

- gli imprenditori individuali;
- le società di persone;
- le società cooperative;
- le mutue assicuratrici;
- i G.E.I.E.;
- i consorzi di cui all'articolo 2612 c.c.;
- le società estere;
- le associazioni e fondazioni;
- gli enti morali.

Per i soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa, per la numerazione e bollatura di libri o registri, l'imposta di bollo è pari a € 16,00 ogni 100 pagine o frazione.

I soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:

- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società consortili per azioni o a responsabilità limitata;
- le sedi secondarie di società estere;
- i consorzi ed aziende di enti locali;
- gli enti pubblici.

Il pagamento dell'imposta di bollo può essere assolto mediante:

- applicazione di marche da bollo nell'ultima pagina numerata;
- versamento con mod. F23, con codice tributo 458T.

In ogni caso, l'imposta di bollo deve essere assolta prima che il registro sia posto in uso.

Sono esenti dall'imposta di bollo:

- le Cooperative edilizie; occorre indicare sul libro il titolo di esenzione: art. 66 commi 6 bis e 6 ter D.L. 331/1993 convertito con L. 427/1993;
- le O.N.L.U.S. - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - (art. 17 D.Lgs. 460/97);
- le cooperative sociali; che devono però indicare il numero di iscrizione nell'albo delle cooperative;
- le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro riconosciute dal CONI.

730 PRECOMPILATO: INVIO SPESE SANITARIE 2018 IN SCADENZA AL 31 GENNAIO

Per la predisposizione del 730 precompilato, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell'Agenzia Entrate le informazioni concernenti le spese sostenute per le prestazioni sanitarie; a tal fine, le strutture sanitarie ed i medici devono trasmettere al STS, entro il 31 gennaio 2019, i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2018 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.

La comunicazione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie deve avvenire da parte di:

- iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
- farmacie (pubbliche e private)
- strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale
- strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN,
- esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco;
- parafarmacie;
- psicologi;
- infermieri;
- ostetriche/i;
- tecnici sanitari di radiologia medica;
- ottici;
- veterinari.

La trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, da effettuare esclusivamente con modalità telematiche, può essere effettuata, direttamente dall'interessato o tramite intermediario incaricato (es: commercialista, CAF, ecc.).

AFFITTI BREVI: COMUNICAZIONE ALLA QUESTURA OBBLIGATORIA ENTRO 24 ORE

Il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) prevede che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare. Entro le 24 ore successive all'arrivo, i gestori devono comunicare alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate.

Il recente Decreto Sicurezza (D. L. 113/2018 come convertito in Legge n. 132/2018) in vigore dal 4 dicembre 2018, ha previsto che gli obblighi sopra ricordati si applichino anche ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni. La comunicazione va effettuata tramite il "Portale Alloggiati Web" della Polizia di Stato; la violazione è punita con l'arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 euro.

Precisiamo che l'obbligo non vige per i contratti di affitto registrati (di lunga durata) perché in quei casi l'adempimento si intende assolto con la registrazione del contratto presso l'Agenzia Entrate.

REDDITO DI CITTADINANZA – SGRAVI CONTRIBUTIVI ALLE IMPRESE

Il decreto legge che disciplina il reddito di cittadinanza introduce un nuovo incentivo all'occupazione. Viene, infatti, prevista la possibilità per le aziende di ricevere agevolazioni contributive in caso di assunzione di soggetti titolari di reddito di cittadinanza.

Le regole stabilite dall'art. 8 del decreto legge prevedono che qualora un'azienda assuma a tempo pieno e indeterminato un soggetto beneficiario del reddito di cittadinanza, avrà diritto ad uno sgravio contributivo di importo pari alla differenza tra 18 mensilità di reddito di cittadinanza e quello che il neo assunto ha già goduto quale beneficiario stesso. Detta differenza verrà incrementata di una mensilità qualora l'azienda assuma donne o soggetti svantaggiati, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Regolamento UE n° 651/2014.

L'incentivo non potrà comunque essere inferiore a 5 mensilità, elevate a 6 in caso di assunzione di donne e soggetti svantaggiati.

L'importo mensile massimo incentivabile è pari a 780 euro.

L'azienda per ricevere l'incentivo deve stipulare, presso il centro per l'impiego, un patto di formazione con il quale garantisce al lavoratore un percorso formativo o di riqualificazione professionale. Inoltre il lavoratore assunto con l'incentivo non deve essere licenziato, nei primi 24 mesi, per motivi oggettivi. È ammesso il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Nel caso in cui il datore di lavoro assuma a tempo pieno e indeterminato un beneficiario del reddito di cittadinanza attraverso l'attività svolta da un soggetto privato accreditato (ad esempio Agenzia per il lavoro), riceve sotto forma di sgravio contributivo la metà dell'importo previsto. La restante metà è riconosciuta al soggetto privato accreditato.

L'incentivo si applica a condizione che il datore di lavoro, con l'assunzione agevolata, realizzi un incremento netto del numero dei dipendenti a tempo pieno e indeterminato, a meno che, attraverso tale assunzione, si provveda alla sostituzione di lavoratori cessati dal servizio per pensionamento.

Non potranno accedere all'incentivo le aziende che, nel triennio precedente all'assunzione, sono state destinatarie di provvedimenti sanzionatori concernenti violazioni di natura previdenziale e/o in materia di tutela delle condizioni di lavoro, che costituiscono cause ostative al rilascio del DURC.

LEGGE DI BILANCIO 2019 – ALCUNE NOVITÀ

Segnaliamo alcune novità previste dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge n° 145 del 30 dicembre 2018):

Congedo obbligatorio del padre lavoratore (comma 278). Nell'ottica di una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell'Inps pari al 100%), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, a favore del padre lavoratore dipendente è prorogato anche per l'anno 2019 nella misura di 5 giorni (aumentati rispetto ai precedenti 4). Il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo. Anche per l'anno 2019, inoltre, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Tutela e sostegno della maternità (comma 485). Riconosce alle lavoratrici la possibilità di astenersi dal lavoro per il periodo di assenza obbligatoria esclusivamente dopo il parto e fino al quinto mese successivo allo stesso, in alternativa alle normali modalità di fruizione del congedo di maternità (due mesi prima la data del parto e tre mesi dopo). L'esercizio di tale facoltà è subordinato al parere favorevole del medico specialista del Ssn e del medico competente alla prevenzione e alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i quali devono attestare che la scelta operata dalla madre non arrechi pregiudizio alla propria salute e a quella del nascituro.

Assunzioni a termine per ricerca e innovazione (comma 403). I contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati da Università private, Istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione, enti privati di ricerca, con lavoratori assunti per svolgere attività di insegnamento, ricerca scientifica o tecnologica, trasferimento di know-how, nonché di supporto all'innovazione o assistenza tecnica o coordinamento e direzione della stessa, sono esclusi dall'applicazione delle limitazioni introdotte dal cd. Decreto Dignità. I contratti a tempo determinato in oggetto, pertanto, sono esclusi dalle nuove disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, somministrazione a tempo determinato, indennità di licenziamento, contribuzione aggiuntiva.

Revisione delle tariffe Inail (commi 1121 – 1126). Viene disposta, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, una riduzione dei premi e contributi INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per coprire le minori entrate viene disposta la riduzione, per il triennio 2019-2021, delle risorse destinate dall'Inail al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per il biennio 2020-2021, delle risorse destinate allo sconto, relative all'attività di prevenzione della singola azienda, del tasso medio nazionale di premio concernente la singola lavorazione.

Per consentire l'applicazione delle nuove tariffe vengono modificati, per il solo anno 2019, alcuni termini temporali relativi all'autoliquidazione ed al pagamento dei premi. In particolare:

- 1) il termine del 31 dicembre 2018 entro il quale l'Inail invia ai datori di lavoro le basi di calcolo dei premi è differito al 31 marzo 2019;
- 2) il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è differito al 16 maggio 2019;
- 3) il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento dei premi (unica soluzione o prima rata) è differito al 16 maggio 2019;

- 4) in caso di pagamento del premio in 4 rate, la scadenza della prima e della seconda rata vengono unificate con versamento entro il 16 maggio 2019;
- 5) il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica della dichiarazione delle retribuzioni è differito al 16 maggio 2019.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

Studio Bergamini Associati